

LE SENTENZE

LE SENTENZE

Organo	Cassazione Civile Sezione 5
Riferimento	13488 – 2 luglio 2020

Dispositivo

Il *discrimen* tra l'accertamento condotto con metodo analitico-induttivo articolo 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973 e l'accertamento condotto con metodo induttivo puro ai sensi dell'articolo 39, comma 2, D.P.R. 600/1973 va individuato nella "parziale o assoluta" inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili.

COMPENDIO

Le **continue perdite di esercizio non sono indice automatico di gravi irregolarità nella tenuta delle scritture contabili**, per cui, in una simile ipotesi, deve ritenersi **erroneo** il ricorso all'accertamento induttivo puro, ma non per questo l'avviso di accertamento è nullo, dovendo comunque il giudice di merito decidere nel merito sulla pretesa fiscale.

L'accertamento induttivo puro può essere effettuato *"quando le omissioni o le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione siano così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica"*

"Gli elementi sui quali i giudici di appello hanno fondato il loro giudizio non attengono in realtà ad irregolarità nella tenuta delle scritture contabili, così gravi e reiterate da giustificare il ricorso all'accertamento induttivo «puro», ma afferiscono piuttosto ad elementi esterni che prescindono dalle risultanze delle scritture contabili."

"Parimenti, la antieconomicità della condotta tenuta dalla società, basata dall'Agenzia delle Entrate sulle perdite di esercizio rilevate nell'anno oggetto di accertamento e negli anni di imposta precedenti, non riflette una automatica irregolarità nella tenuta delle scritture contabili."